



**COMUNE DI ARDEA**  
Città Metropolitana di Roma Capitale

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**n. 21 del 11-07-2023**

**OGGETTO:** APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2022-2025 ESERCIZIO FINANZIARIO 2023.  
APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI ANNO 2023

L'anno duemilaventitrè il giorno undici del mese di Luglio alle ore 15:40 e seguenti, presso l'aula consiliare "Sandro Pertini" sita in Via Laurentina al Km 31,00 si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge in sessione straordinaria in prima convocazione e in seduta pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica, all'appello risultano:

<b>N</b>	<b>Cognome Nome</b>	<b>Presenza</b>	<b>N</b>	<b>Cognome Nome</b>	<b>Presenza</b>
1	CREMONINI MAURIZIO	Presente	14	GIOVANNELLI GIOVANNI	Presente
2	GIORDANI FRANCESCO	Presente	15	ANASTASIO ANTONIO	Presente
3	IACOANGELI MAURO	Presente	16	LEONI ELEONORA	Presente
4	NEOCLITI RAFFAELLA	Presente	17	ROSSI GIANCARLO	Assente
5	LUDOVICI EDELVAIS	Assente	18	LUDOVICI CALLIOPE	Presente
6	MONTESI ALBERTO	Presente	19	ERRIU SIMONE	Presente
7	COFANO ANTONIA	Presente	20	CARATELLI SANDRO	Presente
8	SARRECCHIA DAVIDE	Presente	21	VOLANTE CASSANDRA	Assente
9	MONTESI MAURICE	Presente	22	MARI ALESSANDRO	Presente
10	MICOLI EMANUELA	Presente	23	TEDESCO ROBERTA	Assente

11	ORTOLANI VERONICA	Presente	24	VITA LUCA	Presente
12	ROMA RICCARDO	Presente	25	MARTINELLI NIKO	Presente
13	MARCUCCI FRANCO	Presente			

**PRESENTI: 21- ASSENTI: 4**

Assume la Presidenza il SIG. FRANCESCO GIORDANI in qualità di PRESIDENTE assistito dal SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA ALESSANDRA GIOVINAZZO.

Partecipano alla seduta gli Assessori: Estero, Ferrante, Quartuccio, Orakian, Bardi, Ludovici.

Presenziano il dott. Floridi, Dirigente Area 2 – Economico- Finanziaria e la dott.ssa Teodori, Responsabile Servizio Affari Legali.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente dà la parola all'Assessore Ferrante che, dopo aver premesso, dà la parola al Dirigente dell'Area 2- Economico – Finanziaria, dott. Floridi che relaziona nel merito.

Intevengono i Consiglieri:

Martinelli

Montesi A.

Inteviene l'assessore Orakian.

L'Assessore Ferrante ed il Dirigente dell'Area 2- Economico – Finanziaria dott. Floridi riscontrano gli interventi.

Escono i Consiglieri Marcucci e Caratelli – presenti :19 – assenti:6

Il Presidente sospende la seduta alle ore 16:12.

La seduta viene ripresa dal Presidente alle ore 16:24.

Il Segretario Generale procede all'appello nominale.

Presenti: 20 – Assenti: 5 (Ludovici E., Marcucci, Rossi, Volante, Tedesco).

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Visti:**

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI)

**Visti, inoltre,**

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
- “... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga ...’ (lett. f);
- “... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...” (lett. h);
- “... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...”;

**Richiamata** la Deliberazione n. 363/2021/R/rif del 3 agosto 2021 di ARERA, con la quale è stato approvato il “*metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025*”, e in particolare l'art. 7, rubricato “Procedura di approvazione”, che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto dal gestore per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR2 (All. A – delibera n. 363/2021), sia poi validato dall'Ente territorialmente competente e, quindi, all'esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che “...*verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ...*” e in caso positivo, procede all'approvazione;

**Viste**, le seguenti ulteriori deliberazioni di ARERA:

- Deliberazione n. 138/2021/R/rif del 30 marzo 2021;
- Deliberazione n. 493/2020/R/rif del 24 novembre 2020;

**Richiamata** la deliberazione di “ARERA” 18 gennaio 2022 del 15/2022/r/rif in materia di “Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani e il relativo allegato a): “Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

**Considerato** che la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani' (TQRIF), approvato con la suddetta delibera Arera n. 15/2022/R/rif del 18 gennaio 2022 introduce un insieme di obblighi, minimi ed omogenei in tutto il Paese, per il servizio di gestione dei rifiuti urbani in materia di qualità contrattuale e tecnica.

**Preso atto che**, Il Comune di Ardea ha individuato nello schema 1 “livello qualitativo minimo” il proprio posizionamento nella matrice degli schemi regolatori previsti dall’art. 3 dell’Allegato A “TQRIF” della Deliberazione n. 15/2022/R/rif

**Dato atto che**,

- all’attualità, nell’ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Ardea non risulta definito e/o operativo l’ente di governo d’ambito (EGATO) di cui all’art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011;
- nell’assenza, pertanto, le relative funzioni sono di competenza dell’Amministrazione Comunale;

**Preso atto che**,

- il Piano Economico Finanziario grezzo trasmesso dal soggetto gestore, per ciascuna delle annualità previste dal MTR-2, per effetto dell’integrazione con i costi imputabili alle attività relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dall’Amministrazione Comunale lo stesso ammonta, per ciascuna delle annualità previste dal MTR-2, complessivamente a quanto riportato nel documento allegato;
- ai sensi dell’art. 7.3 della Deliberazione n. 363/2021 di ARERA il Piano Economico Finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
  - a. dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto competente alla redazione del Piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
  - b. relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
  - c. eventuali ulteriori elementi richiesti dall’Ente territorialmente competente;

**Sentito** il competente Responsabile dell’Area 4 Ambiente circa la verifica, completezza, coerenza e congruità dei dati e delle informazioni necessarie all’elaborazione del Piano Economico Finanziario, relativamente agli elementi di cui agli artt. 18 (Contenuti minimi del PEF) e 19 (Modalità di aggiornamento del PEF) MTR di cui alla deliberazione dell’ARERA del 30 luglio 2019 n. 443/2019/R/rif;

**Richiamate** le “*Linee guida interpretative*” per l’applicazione del comma 653 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443 e successive modificazioni” del 29 dicembre 2020 nelle quali viene dato atto che “... Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all’ente locale di valutare l’andamento della gestione del servizio ...”;

**Rilevato, altresì, che** nella Nota di approfondimento IFEL del 05 gennaio 2021 è precisato che “... per utilizzare il fabbisogno standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per ottemperare a quanto richiesto all’art. 16 della delibera 443 dell’ARERA, le variabili vanno calcolate con riferimento all’annualità 2019 (ovvero due annualità precedenti quella di riferimento del PEF) ...”;

**Visto** l’art. 1, comma 652 della Legge 27 dicembre 2013, a mente del quale “... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio “chi inquina paga”, sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l’individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell’articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l’adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell’allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...”;

**Considerato**, inoltre, l’art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello specifico:

- il comma 653, a mente del quale “... A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ...”
- il comma 654 ai sensi del quale “... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’[articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36](#), ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...”;
- il comma 683, in base al quale “...Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in

*conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ...”;*

### **Considerato che**

- l' MTR-2 prevede l'aggiornamento biennale per le annualità 2024 e 2025, mentre per l'annualità 2023 non è previsto alcun aggiornamento se non una revisione infra-periodo motivando la scelta di variazione all'Autorità;
- l'art.4.7 dell'Allegato A prevede la possibilità per l'Ente Territorialmente Competente di presentare una revisione infraperiodo qualora l'Ente stesso accerti un'eventuale situazione di squilibrio economico e finanziario;

**Premesso quanto sopra**, dopo una valutazione economico e finanziaria preventiva dell'esercizio 2023, una attenta analisi degli obiettivi tecnico qualitativi del servizio e la necessità di rivedere le voci di costo del PEF per non intaccare l'equilibrio economico e finanziario dell'Ente;

**Visto** il Piano Economico Finanziario allegato alla presente, dal quale emergono costi complessivi relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti per il periodo 2022-2025, così ripartiti:

<b>Anno</b>	<b>Costi Fissi</b>	<b>Costi variabili</b>	<b>detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021</b>	<b>Totale</b>
2022	1.197.636,00	9.065.798,00	15.531,00	<b>10.247.903,00</b>
2023	3.712.653,00	7.019.413,00	15.531,00	<b>10.716.535,00</b>
2024	3.712.653,00	7.513.563,00	15.531,00	<b>11.210.685,00</b>
2025	3.712.653,00	7.013.563,00	15.531,00	<b>10.710.685,00</b>

**Considerato che** ai sensi dell'art. 7, comma 8 della Delibera n. 363/2021 di ARERA, come già previsto dalla Delibera n. 443/2019 di ARERA e precisato nella Nota di approfondimento IFEL del 02.03.2020, “... i prezzi risultanti dal PEF finale validato dell'ETC costituiscono i prezzi massimi del servizio che possono essere applicati agli utenti dei servizi – e quindi assumono piena ed immediata efficacia – fino all'approvazione da parte dell'Autorità ...”;

### **Rilevato che:**

- a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – *Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani* – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;
- la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita sulla base dei

criteri di cui all' D.p.r. 158/1999, per cui:

- 80,00 % a carico delle utenze domestiche;
- 20,00 % a carico delle utenze non domestiche;

**Tenuto conto**, ai fini della determinazione delle tariffe, che è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;

**Tutto ciò premesso**, vista l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)" per l'anno **2023**, di cui all'**Allegato** relativa alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche;

**Visti:**

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui "*... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...*";
- il Decreto n. 217 del 27.12.2022 del Sindaco Metropolitan di Città Metropolitana di Roma Capitale, il quale fissa nella misura del 5% il tributo provinciale per le funzioni ambientali (TEFA);
- l'articolo 174 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

**Acquisiti** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

**Vista:**

- la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;
- il D.lgs n. 267/2000;
- il D.lgs n. 118/2011
- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento generale delle entrate comunali

Il Consigliere Martinelli dichiara il voto contrario come Capogruppo di “Ardea Domani”

Con votazione palese dal seguente esito:

voti favorevoli: 15

voti contrari: 5 (Leoni, Caratelli, Mari, Martinelli, Vita)

astenuti: 0

### **DELIBERA**

per le motivazioni di cui in premessa, da intendersi per intero richiamate

1. di definire e quantificare nella misura indicata nell’Allegato il **Piano Economico Finanziario 2022-2023-2024-2025 esercizio finanziario 2023**, parte integrante e sostanziale della presente;
2. di validare, di conseguenza, ai sensi e per gli effetti di cui alla Delibera n. 443/2019 di ARERA, il Piano Economico Finanziario 2023 – 2025, quale parte integrante e sostanziale della presente;
3. di approvare, quindi, per l’anno 2023, l’articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del “Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)” per l’anno 2023, di cui all’Allegato relativa alle **utenze domestiche** e alle **utenze non domestiche**;
4. di quantificare in 10.716.535,00 euro il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l’integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Economico Finanziario di cui al punto sub 1) del deliberato;
5. di dare atto che l’importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992 e ss.mm.ii., da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5 %;
6. di trasmettere il Piano Economico finanziario e i documenti allo stesso allegati ad ARERA ai fini dell’approvazione a norma ai sensi dell’art. 6.5 della Deliberazione n. 443/2019, dando atto che a norma dell’art. 2.4 della Deliberazione n. 57/2020 “... *Nelle more dell’approvazione da parte dell’Autorità, si applicano le decisioni assunte dall’Ente territorialmente competente, ivi comprese quelle assunte dai comuni con riferimento ai piani economico finanziari e ai corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione ...*”;

7. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Infine, il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa nei modi di legge dal seguente esito

voti favorevoli: 15 voti contrari: 5 (Leoni, Caratelli, Mari, Martinelli, Vita)

astenuiti: 0

### **DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

Entra il Consigliere Marcucci, presenti:21 , assenti: 4

Il Presidente dà la parola al Consigliere Leoni, che interviene chiedendo al Segretario Generale di redigere una relazione sui consorzi del Comune, in particolare sul consorzio di Colle Romito.

#### **AREA 2 - AREA 2 - ECONOMICO - FINANZIARIA:**

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 si esprime parere **Favorevole** in ordine alla **Regolarità Tecnica**.

Ardea 16-05-2023

**IL DIRIGENTE**  
DOTT. PIERLUIGI FLORIDI

---

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2000

- :

Il Dirigente dell'Area interessata, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 esprime parere **Favorevole** in ordine alla **Regolarità Contabile**.

Ardea, 16-05-2023

**IL DIRIGENTE**  
DOTT. PIERLUIGI FLORIDI

---

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
DOTT.SSA ALESSANDRA GIOVINAZZO

**IL PRESIDENTE**  
SIG. FRANCESCO GIORDANI

---

**CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'**

Il Segretario Generale, certifica che la presente deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs n. 267/2000;

è divenuta esecutiva per decorrenza del termine di cui all'art. 134 comma 3 D.Lgs. n. 267/2000;

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
DOTT.SSA ALESSANDRA GIOVINAZZO

---

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005